

ROMPERE OGNI INDUGIO, SUPERARE LA TUTELA PRIVATISTICA PER I LAVORATORI VOLONTARI. RIPENSARE IL TESTO UNICO

PASQUALE ACCONCIA*

SOMMARIO

1. Decreto Madia, un segnale per nuove forme di assicurazione pubblica contro gli infortuni. - **2.** Il ruolo e le tutele sociali oggi, per i lavoratori volontari. - **3.** Chi sono i volontari per la legge 261, cosa ha detto la Corte Costituzionale. - **4.** Il decreto 81 del 2008, gli obblighi di tutela del volontariato. - **5.** Il volontario come “lavoratore” fuori dalla tutela assicurativa Inail. - **6.** Se la tutela privatistica non basta. - **7.** Il decreto Madia offre interessanti spunti di riflessione; restano perplessità costituzionali. - **8.** Attenzione alla deriva assistenzialistica che una visione privatistica comporta. - **9.** La risposta adeguata: un’assicurazione pubblica per il volontariato e un nuovo Testo Unico.

1. Decreto Madia, un segnale per nuove forme di assicurazione pubblica contro gli infortuni

Una disposizione del “decreto Madia” (*d.l. 90/2014, convertito con legge 114/14*), piccola cosa nel disegno complessivo della riforma, consente di riflettere su una questione che tocca da vicino il tema dell’evoluzione del sistema di tutela per i rischi del lavoro e, a ben guardare, la definizione del “Lavoro” nell’ambito e per gli scopi del decreto 90/14.

Si tratta dell’art. 12 che *istituisce in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo destinato a coprire l’onere relativo all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito impegnati in attività di volontariato, a fini di utilità sociale, in favore di comuni o altri enti locali, mediante versamento delle corrispondenti somme dal Fondo all’INAIL. L’Inps, su richiesta*

* Esperto previdenziale - già Direttore Generale dell’INAIL e Direttore responsabile della Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali.

dell'ente locale, dovrà verificare la sussistenza della titolarità degli ammortizzatori sociali.

Già in prima lettura la norma appare espressione di straordinaria "coerenza legislativa" nell'affrontare con grande "cautela" esigenze di ampliamento delle tutele attenti alla compatibilità economica e sociale. La cautela è tradotta ne:

- l'ormai classico richiamo della sperimentalità, addirittura per un biennio;
- la costituzione di un Fondo a monte della provvidenza, strumento privilegiato per garantire le finanze pubbliche da micidiali splafonamenti come nel caso dei benefici amianto¹;
- la delimitazione del campo di applicazione soggettivo: *a)* ai beneficiari di ammortizzatori, *b)* impegnati in attività di volontariato, *c)* a fini di utilità sociale², *d)* in favore di comuni o altri enti locali.

Circondato da queste cautele, sembrerebbe (come tale è proposto da vari mass media) un intervento volto ad arricchire le tutele sociali per i beneficiari di ammortizzatori sociali, impegnati presso OdV in qualsivoglia occupazione di "welfare comunale". Il sostegno è a costo zero per la finanza pubblica poiché, precisa la norma, le somme conferite al Fondo sono recuperate riducendo il Fondo sociale per occupazione e formazione sicché a rigore dovrebbe concludersi che non si tratta di un'ulteriore provvidenza, ma di un'utilizzazione specifica a valle del predetto Fondo sociale.

Non solo, ma leggendo la norma nel complesso delle disposizioni in tema di volontariato e sue tutele (L. n. 266/1991) è dubbio che si tratti di un ampliamento di tutela poiché ai sensi di detta normativa gli addetti delle relative organizzazioni sono già obbligatoriamente assicurati per i rischi del lavoro. E che si tratti, piuttosto, di un beneficio direttamente riferito alle organizzazioni come risparmio solo indirettamente incentivante dell'utilizzazione dei volontari è confermato dal fatto che nel decreto l'intervento è *esteso agli aderenti alle organizzazioni di volontariato le quali esercitano attività di utilità sociale nei territori montani, mediante versamento - però - delle corrispondenti somme dal Fondo all'organizzazione.*

In questa seconda ipotesi è ancor più chiaro come destinatarie dirette della pre-

1 La vicenda dei benefici pensionistici per esposizione all'amianto nasce con un orizzonte soggettivo limitato a circoscritti gruppi di lavoratori, con successiva estensione - praticamente senza confini - per una banale modifica in Parlamento della specifica norma di riferimento. L'utilizzo del Fondo serve, appunto, a evitare tali rischi garantendo che le dimensioni del servizio - per soggetti e entità delle prestazioni - restino determinate dalle disponibilità finanziarie, variabili nel tempo.

2 La precisazione, se così può definirsi, sembra esprimere la volontà del legislatore di delimitare l'ambito di riferimento con il richiamo di una delle modalità in cui può estrinsecarsi l'impegno del volontariato ai sensi dello stesso art. 1 della relativa Legge quadro che fa esplicito riferimento a finalità di ordine sociale, civile e culturale.

visione (e del beneficio) appaiano le OdV individuate dalla dislocazione dell'impegno sociale e tenute già per questo impegno a garantire i volontari utilizzati, come conferma l'esplicito riferimento a rimborso per le "organizzazioni"³.

Nel caso dei beneficiari di ammortizzatori sociali traspare, invece, in maniera evidente il diretto riferimento alla posizione del volontario, con implicita conferma, riteniamo, della legittimità dell'impiego dei beneficiari stessi che dà titolo ad una tutela pubblicistica piena per gli infortuni confermando il "favor" per soggetti che il legislatore e la coscienza sociale continua a considerare lavoratori dipendenti a tempo pieno⁴.

Piuttosto, la diversità di formulazione dei due commi dell'articolo prima richiamato - riferiti l'uno al volontario direttamente, l'altro all'Organizzazione di cui egli sia parte - lascia intravedere la possibilità di estendere il beneficio anche alle ipotesi di "prestazione volontaria" nell'ambito di Organizzazioni di promozione sociale (e Onlus genericamente intese) considerato che la dizione "attività di utilità sociale" richiama la normativa sulle OPS che, secondo la legge n. 383 del 2000, appunto, si caratterizzano per "*svolgere attività di utilità sociale*".

La dizione generica del primo comma, cioè, farebbe propendere per l'affermativa rispetto alla condizione di beneficiari di ammortizzatori sociali che prestino attività di volontariato in favore di APS alle condizioni previste nel comma stesso, concretizzando ipotesi di sovrapposizioni fra i due mondi. Più incerta appare la soluzione per l'ipotesi del quarto comma ove è chiaro il riferimento all'incaricamento in una OdV tenuta, già di suo e diversamente dalle APS⁵, ad assicurare detti volontari al pari di tutti gli altri.

Questi e altri aspetti saranno sicuramente chiariti e disciplinati dalle normative di attuazione per i vari settori (contigui per partecipazione, ad esempio, dello stesso soggetto a più organizzazioni) con intrecci difficilmente districabili al fine di evitare, soprattutto, che si registrino, di là dalle intenzioni, disparità di trattamento e tutela a parità di situazioni di rischio e di bisogno.

È una possibilità che rende ancor più cogenti istruzioni chiarificatrici e, soprattutto, tempestive evitando, così, gli inconvenienti legati, per l'effettività delle tutele, ai consueti lunghi tempi di attesa⁶. Resta immanente, però, sullo sfondo

3 In definitiva, si avrebbero: volontari beneficiari di ammortizzatori (tutela Inail con onere a carico del Fondo); volontari impegnati in zone montane con tutela attivata dalle organizzazioni e onere rimborsato da Fondo; volontari senz'altra caratterizzazione con obbligo assicurativo e relativo onere a carico delle OdV.

4 Con l'unico limite, per i cassa integrati, di non percepire nel complesso entrate superiori a quelle della cassa integrazione.

5 Ai sensi della legge n. 383/2000, le associazioni di promozione sociale sono tenute a stipulare una polizza assicurativa per i volontari utilizzati se esercitano attività turistiche e ricettive per i propri associati ovvero allorché svolgano un'attività convenzionata nonché per tutti i volontari utilizzati qualora ciò sia previsto da specifica disposizione di legge regionale.

6 Anche in questo caso, cioè, c'è il rischio concreto che l'attuazione dello specifico articolo richieda tempi notevoli come è ormai nella generalità dei casi considerato che il punto di partenza è generalmente una logorante battaglia parlamentare su una legge di delega (per lo più generica come, da ultimo, nel caso del Jobs act) seguita da decreti delegati, regolamenti di attuazione, pareri del Consiglio di Stato e del Garante della privacy (si consideri che solo il 6 novembre 2014 il Garante ha reso il suo definitivo parere positivo sul decreto di

l'impressione che su questo come su altri temi non di chiarificazione ci sia bisogno - con altri regolamenti, altre sentenze ecc. - di interventi lineari di semplificazione, anche drastica, del sistema quantomeno per profili che restano tutto sommato circoscrivibili senza dover attendere salvifiche riforme di struttura.

2. Il ruolo e le tutele sociali oggi, per i lavoratori volontari

Per questo non è inutile, a monte, uno spunto di riflessione per inquadrare il tema nell'ambito più generale della sorte delle tutele sociali per soggetti che, operando professionalmente pur senza la qualifica di "lavoratore" (dipendente o non), sono esposti a rischi di infortunio o malattia professionale in ragione, appunto, dell'attività svolta.

Non si tratta, è bene chiarirlo, di questione riguardante un settore di nicchia, poiché dai dati Istat sul volontariato⁷ risulta che *"Al 31 dicembre 2011, le istituzioni non profit attive in Italia sono 301.191 (+28 per cento rispetto al 2001). Rilevante anche l'apporto di risorse umane impegnate nel settore. Le istituzioni non profit contano infatti sul contributo lavorativo di 4,7 milioni di volontari, 681mila dipendenti, 271mila lavoratori esterni e 5mila lavoratori temporanei. Sono quattro istituzioni su cinque a usufruire del lavoro volontario, mentre il 13,9 per cento delle istituzioni rilevate opera con personale dipendente e l'11,9 per cento si avvale di lavoratori esterni (lavoratori con contratto di collaborazione). (...) Infine le istituzioni che si avvalgono di volontari crescono del 10,6 per cento rispetto al 2001, registrando un aumento del 43,5 per cento."*

Non è un settore di nicchia tanto che la legge quadro sul volontariato avverte l'esigenza di una dichiarazione di apertura, per così dire, volta a ricordare - non affermare - che: *"La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni..."*

Da questa affermazione di principio discendono, poi, le varie previsioni della stessa legge e della successiva attività legislativa riguardante - in modo diretto o non - il volontariato, la sua espressione come lavoro volontario, le sue tutele e

attuazione del nuovo ISEE!) circolari ministeriali ecc. Sulla lunghezza fisiologica degli iter normativi, frutto della complessità degli iter e della ricchezza di partecipanti v. il nostro, *Se cinque anni vi sembran pochi* in http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14317.asp, con considerazioni riprese da *I tempi delle riforme: leggi sempre in divenire e da attuare*

In http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_15963.asp

Né può considerarsi eccezionale il fatto che in questi giorni il Governo è sollecitato a completare l'attuazione del decreto 81/2008 per la quale mancherebbero ancora una ventina di decreti legislativi o regolamentari.

⁷ In *Sempre più non profit in Italia* http://www.istat.it/it/files/2013/07/05-Scheda-Non-Profit_DEF.pdf

criteri di tutela per come oggi si configurano come momento, tappa, di una evoluzione che ha portato mano a mano a far emergere la dimensione produttiva di detto lavoro rispetto a quella spontaneistica di realizzazione della persona umana del volontario.

3. Chi sono i volontari per la legge 261, cosa ha detto la Corte Costituzionale

O meglio, aprendo una parentesi, discende la stessa difficoltà di qualificare in modo unitario la disciplina del volontariato rispetto a una legge - la n. 261 - che ha in definitiva disciplinato essenzialmente il volontariato nelle OdV (non è un gioco di parole) pur dando l'impressione di aver voluto dettare normative generali per una specifica materia, il volontariato appunto. Non è così, come precisato dalla Corte costituzionale che nella sentenza n. 75 del 28 febbraio 1992, a fronte di un ricorso di Regione autonoma ha osservato che *“La premessa interpretativa da cui muove la Provincia... consiste nel ritenere che il volontariato costituisca una materia, seppure formata dalla confluenza di segmenti o di profili riconducibili a più settori di attività. Questa premessa non può esser considerata corretta, poiché il volontariato costituisce un modo di essere della persona nell'ambito dei rapporti sociali o, detto altrimenti, un paradigma dell'azione sociale riferibile a singoli individui o ad associazioni di più individui. In quanto tale, esso sfugge a qualsiasi rigida classificazione di competenza, nel senso che può trovare spazio e si può realizzare all'interno di qualsiasi campo materiale della vita comunitaria...”* Da ciò la delimitazione del campo di applicazione della legge n. 261 alle OdV con necessità, poi, di ulteriori interventi legislativi, come vedremo, per estendere specifiche previsioni alla condizione di volontari operanti nell'orbita di diverse realtà di Onlus a partire dalle AdP. Per questo non è settore (o mondo per seguire la Corte costituzionale) di nicchia, come si è detto, con obiettive difficoltà di trovare un'ipotesi ricostruttiva globale all'interno del sistema delle Onlus ove si collocano varie “anime” con evidenza di OdV e APS quali referenti di chi in detto sistema svolga attività di “lavoro volontario”. Insistiamo su questa endiadi poiché l'esperienza quotidiana - si tratti di grandi organizzazioni ovvero di iniziative di singoli - conferma che la volontarietà riguarda il momento emozionale e motivazionale della scelta solidale, la cui traduzione operativa è lavoro tout court: privo forse dei connotati formali del lavoro subordinato ma non della “costrittività organizzativa”⁸ che comunque li accomuna.

8 L'espressione ha assunto nella pratica valenza negativa con riferimento, innanzi tutto, al fenomeno del *mobbing* e sue manifestazioni; impropriamente a nostro avviso poiché si tratta di un dato immanente in qualsiasi organizzazione rivolta a un fine, sia esso ludico, professionale, operativo quale essenza stessa dello stare insieme per uno scopo, sottostando comunque a regole rispetto alle quali la persona singola può reagire in modo più o meno “normale” o “patologico” senza che ciò ne possa mettere in discussione la necessità. Se ciò è esatto, ne discende che quale che sia il fattore di ingresso nella rete di costrittività, chi poi opera al suo interno è accomunato da obiettivi operativi e da rischi ai quali si è esposti.

Del resto, leggendo il sistema dalla prospettiva generale del “welfare allargato”, proprio la lettura integrata delle norme costituzionali, ad esempio, di riferimento consente di tener distinto:

- il momento imprenditoriale, motivazionale dell’attività dei lavoratori autonomi (ai quali i volontari sono assimilati a certi fini, come vedremo);
- dal momento dell’operatività vera e propria che per contenuti e funzionalità è un vero e proprio lavoro come tale da tutelare rispetto ai rischi che li accomunano.

Di seguito, quindi, è possibile tentare una ricollocazione della norma del decreto Madia nel contesto generale delle normative di riferimento per la tutela sociale dei volontari, ovunque “inseriti”, a partire dal momento della esposizione al rischio di infortunio o malattia professionale.

4. Il decreto 81 del 2008, gli obblighi di tutela del volontariato

Per il primo aspetto, è con il decreto n. 81/2008 che si avvia una trasparente considerazione a fini di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di quanti prestino la loro attività quali “volontari” nei diversi campi in cui tale adibizione risulta possibile.

La traiettoria di tutela dei volontari delle OdV - e assimilati - a fronte dei rischi per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, cioè, trova un punto di sintesi e declinazione, a un tempo, nella normativa del decreto n. 81 del 2008 “arricchito” ed evoluto con successive norme legislative e regolamentari che, fra l’altro, hanno progressivamente esteso la loro valenza ad una ampia gamma di occupazione del volontario - dalle OdV, così alle APS a specifiche situazioni di impegno isolato - con necessità, è un’ipotesi di lavoro, di definire con puntualità la sfera di attenzione l’analisi, prendendo a riferimento proprio la formula del decreto Madia con il suo richiamo ai “fini di utilità sociale”.

Il tema risulta oggi inquadrato dal susseguirsi del decreto legislativo n. 81/2008, primo motore della evidenza della condizione di volontario nel sistema di prevenzione, dal decreto correttivo n. 106/2009, dal decreto 13 aprile 2011, dalla legge n. 98 del 2013 che da un lato hanno consacrato la presenza dei volontari quali destinatari di tutela contro i rischi di tutela, dall’altro hanno esteso le originarie previsioni (per le OdV) alla generalità delle figure di volontariato via via emerse a cominciare da quella dei volontari in APS e hanno specificato le modalità di riferimento delle tutele a seconda di diverse tipologie di volontari.

Particolare interesse presenta quest’ultimo aspetto poiché:

- Il decreto n. 81 aveva inizialmente equiparato i lavoratori volontari ai lavoratori dipendenti tout court;
- successivamente la generalità dei volontari è stata equiparata, per le normati-

- ve specifiche della prevenzione, ai lavoratori autonomi (con possibilità di provvedere da soli a certe incombenze)⁹;
- alcune categorie della protezione civile, prima fra tutte quella dei VV.FF. e dei loro volontari, sono rimaste comunque agganciate alle previsioni per i lavoratori dipendenti;
 - la tutela dei volontari delle OdV è stata estesa alle APS ed altre tipologie di volontari che prestano la propria attività a diverse tipologie di ONLUS;
 - qualora l'attività dell'OdV sia inserita in una organizzazione di lavoro di un datore di lavoro, si applicano tutte le regole previste per i lavoratori dipendenti¹⁰.

Questo, per sommi capi, il quadro della posizione dei soggetti che svolgono attività volontaria rispetto alle normative in materia di prevenzione dei rischi professionali che risente, indubbiamente, della complessità - e confusione - del sistema di tutele, privilegi economici e fiscali ecc., di cui il quadro è costellato con la creazione di una sorta di catena di S. Antonio che lega con un robusto filo sottile le varie forme in cui si traduce l'attività di volontariato.

Si tratta di un meccanismo, cioè, in base al quale con il richiamo progressivo di punti d'identità - uno solo magari - fra categorie si finisce per mettere insieme un coacervo difficilmente districabile facendo perdere al sistema qualsiasi identità specifica. È quanto si verifica, in definitiva, con il 5 per mille che nasceva, riteniamo, per consentire ai cittadini di dare sostegno ad attività e iniziative altrimenti

⁹ Modifica introdotta dal decreto n. 106/2009 per tener conto - come si legge nella Relazione - di effetti gravemente distorsivi delle attività delle associazioni e degli enti di volontariato. Una motivazione, solo per inciso, che non ritiene necessario nemmeno esemplificare detti effetti a conforto di una decisione parlamentare a rigore molto impegnativa per gli effetti pratici e sul piano dei principi.

¹⁰ “Nei confronti dei volontari di cui alla legge n. 266/1991, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge n. 398/1991 e all'art. 90 della legge n. 289/2002, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, primo comma, lettera *m*), del testo unico n. 917/1986 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima organizzazione”. Così il nuovo testo del comma 12 *bis* citato nel testo. Sul punto, ampiamente, SARA FERRUA, *La tutela della salute sicurezza dei volontari*, http://olympus.uniurb.it/images/wpo/wpo22_2013.ferrua.pdf. V. anche sul punto v. *La tutela dei lavoratori e dei volontari nelle OdV e negli enti non profit a base volontaria*, a cura di M. QUIROZ VITALE, M. ZINESI. (http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/140703_Ciessevi_sicurezza_volontariato.pdf - ove si legge, fra l'altro, che per effetto della nuova formulazione del comma 12-*bis* dell'articolo 3 del D.Lgs. 81/2008), il regime di tutela già previsto per i volontari delle OdV della legge n. 266/1991 è stato esteso, come già osservato, tal quale anche ai soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in qualità di volontari presso varie tipologie di organizzazioni no profit.

scarsamente considerate in tutta la loro valenza sociale; esteso poi ad una miriade di situazioni particolari che finiscono non per svalutare ma per modificarne l'orientamento, in termini di sostegno a iniziative di libera scelta del contribuente.

Allo stesso modo proprio la Corte costituzionale, pur con riferimento a questione di conflitto di competenze, ha finito per sancire la necessità di qualificare di volta in volta il volontariato - la locuzione a fini di utilità sociale ne è esemplificazione - qualora si voglia riferire certe provvidenze o discipline ad una tipologia specifica. Così, in termini di sicurezza e salute del lavoro è intuitivo come il legislatore abbia dovuto specificare che nel caso di impegno della ODV nell'ambito della organizzazione di un "datore di lavoro", quest'ultimo dovesse adottare idonee misure a tutela della salute e sicurezza dei volontari così utilizzati.

Per successive approssimazioni e limature, insomma, si finisce per dover intervenire rispetto a norme trancianti - i volontari sono equiparati a lavoratori autonomi per quanto riguarda le tutele prevenzionali (anche nel caso di servizio civile) - per tener conto di differenze spesso abissali fra le posizioni di soggetti e organismi che si ritiene di dover tenere insieme in un contesto che finisce per essere solo fittiziamente unitario legato al desueto, secondo noi, connotato della assenza di retribuzione in senso letterale.

5. Il volontario come "lavoratore" fuori dalla tutela assicurativa Inail

Sono spunti di estremo interesse anche perché, è il nostro tema, finiscono per riflettersi sull'altro versante della questione salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativo alle tutele che l'ordinamento predispone per i soggetti che in tale luogo e con riferimento al loro "lavoro" restano vittime di infortuni o malattie professionali.

Pur con i limiti e distinguo ora richiamati, indubbiamente con il nuovo millennio si è compiuto un deciso passo in avanti sulla strada della valorizzazione delle attività di volontariato quali attività lavorative, equiparabili a quelle classiche per quanto riguarda la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro degli operatori volontari. È una tutela certamente significativa qualora si consideri la situazione a fronte delle precedenti normative, fino al decreto 626 del 1996, senza enfatizzare, d'altra parte, i distinguo tuttora presenti, rientranti del resto in un processo di generale riconsiderazione delle "rigidità" del decreto n. 81/2008 per una migliore modularità di doveri e obblighi in funzione della diversità oggettiva delle varie categorie e dimensioni aziendali.

Al processo di omologazione sul versante della prevenzione, peraltro, non sembra corrispondere un'eguale considerazione, sul piano economico e con intuibili riflessi sul piano sociale e professionale, quando si tratta della tutela da garantire in ambito pubblicistico per infortunio sul lavoro o malattia professionale ed i conseguenti stati invalidanti.

È una carenza forte di un sistema pubblico che pure ha inteso garantire, nel welfare, tutele adeguate a svariati soggetti che, pur differenziandosi dalla figura tipica del lavoratore subordinato, hanno in comune con questo il fondamentale tratto di esposizione a rischio; quali operatori, in alcuni casi, che si muovono spesso e a vario titolo, spesso fianco a fianco con i lavoratori “classici”, nella sfera di responsabilità del datore di lavoro.

6. Se la tutela privatistica non basta

Infatti, il riconoscimento della rilevanza dell'esposizione al rischio si è tradotto nell'affermazione della responsabilità della OdV per i danni subiti dagli interessati, ma non nell'estensione della tutela INAIL a questi ultimi con gli aggiustamenti gestionali eventualmente necessari. Certamente, non aiuta a superare la scelta effettuata dalla legge la scelta - sul versante della prevenzione di assimilare i volontari - ma solo in certe condizioni - ai lavoratori autonomi; ma anche in questo caso la mancata estensione non si giustifica a fronte della estensione della tutela, ad esempio agli artigiani.

Allo stato, peraltro, resta da prendere atto della circostanza che la tutela indennitaria si traduce nell'affermazione del diritto degli interessati e contestuale previsione, a carico delle organizzazioni di riferimento, dell'obbligo di stipulare adeguata assicurazione per detti infortuni collocando così il sistema nei meccanismi delle assicurazioni private, con:

- regole e distinguo in parte diversi da quelli dell'assicurazione INAIL ove è netta la distinzione fra i due rapporti - contributivo e di prestazione - che la caratterizzano consentendo, fra l'altro, una opportuna modularità nella disciplina del secondo;
- l'accoppiamento della assicurazione infortuni con quella per la responsabilità civile, tipico di rapporti al confine con quello di lavoro come ad esempio per gli assegni di ricerca universitari caratterizzati dal fatto che il relativo onere è scomputato dall'ammontare complessivo dell'assegno a conferma della collocazione di confine.

È probabile che alla base di questa scelta (*che, fra l'altro, comporta una perdita secca, sul piano sostanziale di informazioni riguardanti l'andamento infortunistico specifico nel complesso dei più generali andamenti gestiti da INAIL*¹¹) ci

¹¹ È probabile che con l'avvio a regime del SINP (sempre imminente dopo sei anni dal decreto n. 81/2008) questo buco informativo possa essere colmato, come altri riguardanti gli eventi occorsi fuori dall'assicurazione infortuni gestita dall'INAIL. Il Casellario centrale infortuni, anch'esso gestito presso INAIL, infatti, non colma la carenza restando strumento assicurativo nel senso che raccoglie i dati, anche delle assicurazioni private, relativi a infortuni con postumi indennizzabili. Sulla tempistica delle riforme, con particolare riferimento a quelle del decreto n. 81 v. il nostro *Se cinque anni vi sembrano pochi*, http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14317.asp

sia stata la “convinzione” della maggiore semplicità di questo meccanismo piuttosto che quella di evitare un ulteriore vulnus ai meccanismi del mercato privato delle assicurazioni. Peraltro, nei fatti il sistema rischia di essere parimenti complesso con la previsione di un apposito registro dei volontari, da tenere in ordine pena la mancata iscrizione nelle liste delle associazioni valevole per agire nell’ambito del welfare comunale. Una complessità che si aggiunge a quelle proprie della gestione di un ordinario contratto di assicurazione secondo le logiche e dinamiche proprie di esso.

Né dalla consultazione degli atti disponibili in Rete si riesce a comprendere quale possa essere la sorte di un volontario infortunatosi presso un’associazione che non abbia adempiuto al suo obbligo di iscrizione nel registro. Potrebbe mancare, cioè, nella dimensione privatistica l’elemento della “automaticità delle prestazioni” che caratterizza l’assicurazione pubblica e che per la RCA è compensato, seppure in modo sostanzialmente insufficiente, dalla presenza di un Fondo di garanzia ricco di massimali e controversie legali, del quale non sembra esservi traccia nelle normative in questione e relativa pubblicistica¹².

Comunque, prescindendo da queste considerazioni, la disposizione specifica del decreto Madia è interessante laddove mette insieme due mondi - volontariato e ammortizzatori sociali - a partire dalla condizione di “cassa integrato”, come si è detto, piuttosto che da quella di “volontario tout court” che, seppur considerato (come quelli per i territori montani), resta tutelato nell’ambito del previgente sistema privatistico, salvo il beneficio economico per le OdV utilizzatrici.

A quest’ultimo proposito per le organizzazioni di volontariato, la legge quadro 266/1991, all’articolo 4, prevede che esse *debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi*¹³. Con successivi decreti ministeriali sono stati individuati meccanismi assicurativi semplificati come polizze assicurative collettive con istituti privati a cui le organizzazioni di volontariato devono comunicare i nominativi dei soggetti assicurati.

¹² Le specificità della tutela privatistica da un lato, di quella pubblicistica, dall’altro, sono tali da giustificare una analisi ben più analitica delle affermazioni dell’Avvocatura dello Stato, riprese dalla Corte costituzionale nel confermare la legittimità costituzionale della esclusione dalla tutela INAIL dei Vigili del Fuoco (Corte cost. n. 157 del 1997 <http://www.giurcost.org/decisioni/1987/0157s-87.html>).

Per una prima lettura delle caratteristiche delle tutele assicurative private si v. Informazioni al riguardo possono trarsi in via esemplificativa da uno schema di contratto di assicurazione, http://www.csvdaunia.it/FOLDER_VOLONTARIATO.pdf. V. anche Uff. Naz. per il Servizio Civile, *Contratto per l’affidamento del servizio assicurativo a favore dei volontari in servizio civile stipulato con Ace European Group Limited a seguito di gara europea* Condizioni Generali di Polizza (Estratto) Su http://www.serviziocivile.gov.it/smartFiles_Data/5f0c0844-8a34-41e3-b570-b5eb2e461139_Estratto_Polizza_assic.AceEuropeanGroup.pdf

¹³ È interessante l’accoppiamento fra le due diverse posizioni - di soggetto passivo e di soggetto attivo - che agevola, certamente, il ricorso a funzioni del mercato assicurativo piuttosto che di quello pubblico, non trovando peraltro riscontro sistematico nella situazione di altri rapporti professionali (da ultimo in certa misura quella della assicurazione per responsabilità medica), proponendosi come un segno (forse un segnale di “estraneità” del soggetto rispetto all’organizzazione aziendale di riferimento).

7. Il decreto Madia offre interessanti spunti di riflessione; restano perplessità costituzionali

È rispetto a questo impianto che, come si è detto, a seguito del Decreto n. 90/2014 le OdV non dovranno più stipulare polizze per le tipologie di volontari considerati dal decreto stesso la cui tutela sarà garantita dall'INAIL per conto dello Stato; dall'INAIL, riteniamo, alle condizioni, regole, livelli di servizio per detto ente previsti.

Si tratta di una scelta che non può non destare qualche perplessità.

In primo luogo, infatti, qualora si ritenesse che il regime assicurativo privato garantisce le stesse tutele di quello INAIL non si comprende per quale motivo non ci si sia limitati a prevedere, come pure il decreto considera per una specifica categoria, un semplice rimborso dell'onere di polizza con riferimento a detti "lavoratori".

In secondo luogo, non è chiara la necessità del doppio passaggio - da Stato a Fondo, da Fondo a INAIL - potendosi garantire anche nel caso di diretto esborso il non superamento di un certo stanziamento di spesa. A maggior ragione qualora si consideri che a fronte del finanziamento al Fondo è prevista la riduzione del finanziamento ad altro Fondo ben prevedibile anche nell'ipotesi di rapporto diretto Stato-INAIL ¹⁴.

Tornando al primo interrogativo, quindi, per dare senso compiuto al meccanismo e spiegare le ragioni della specifica norma occorrerebbe riconoscere che nell'ambito INAIL si garantiscono migliori livelli di tutela rispetto a quelli conseguibili nell'ambito assicurativo privato. E ciò rispetto a una categoria di soggetti ai quali non può negarsi il riconoscimento della qualità di lavoratori da garantire secondo lo spirito e la lettera della Costituzione.

Il riconoscimento, però, farebbe cadere la giustificazione della legittimità costituzionale della tutela privatistica della categoria di lavoratori di cui ci stiamo occupando¹⁵ e si dovrebbe prendere atto della oggettiva disparità di trattamento

¹⁴ Resta nel caso in questione come per altre vicende analoghe, il fatto che con il meccanismo in parola si voglia sottolineare come la provvidenza specifica non discende da una garanzia di rango previdenziale o assicurativo, rientrando piuttosto nella categoria delle prestazioni assistenziali e garantire, come si è già accennato, che la spesa sia continuamente sotto controllo e modulabile (in più o in meno) all'occorrenza.

¹⁵ Per le esclusioni legislative o "supposte" - a lungo, per queste ultime, i militari e corpi assimilati esclusi impropriamente dalla tutela INAIL tanto da rendere da ultimo necessario un intervento legislativo di esclusione con "interpretazione autentica" - la illegittimità costituzionale è sempre stata esclusa in quanto si è verificato - o meglio affermato - che il sistema privatistico (o dell'impiego pubblico) garantisce prestazioni analoghe a quelle INAIL. Nei fatti così non è come confermano le vicende recenti dei VV.FF. il cui trattamento adeguato in caso di infortunio o malattia professionale è frutto di un intreccio di prestazioni del SSN e prestazioni di welfare contrattuale, cadendo le quali si resta sostanzialmente scoperti in termini di qualità del servizio. Sul punto per recenti polemiche legate a detta caduta di tutela v. http://vigilidelfuoco.usb.it/index.php?id=20&tx_ttnews%5Btt_news%5D=58516&cHash=b9b9156c61&M&P=63-607-----http://www.giurcost.org/decisioni/1987/0157s-87.html e, in critico rispetto alla esclusione dalla tutela, il nostro *Cure sanitarie e tutele dei Vigili del Fuoco in caso di infortunio sul lavoro: perplessità sull'esclusione dall'assicurazione generale per infortuni e malattie professionali* su http://www.studio-cataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14581.asp

a danno di una categoria di soggetti - i volontari - che riteniamo debbano considerarsi a questi fini, lavoratori nel senso più pieno della parola, con necessari riflessi sia in tema di tutela di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sia con il *pendant* del trattamento da riservare loro in caso di infortunio.

A maggior ragione, rimanendo all'interno della categoria, sempre nel presupposto della migliore qualità della tutela pubblicistica, è difficilmente sostenibile la legittimità della disparità di trattamento fra la generalità dei volontari e quelli provenienti dagli ammortizzatori sociali aventi titolo al trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria.

D'altra parte, sul piano pratico e gestionale la complessità delle figure soggettive di "volontario" e di situazioni nelle quali gli stessi sono chiamati ad operare potrebbe offrire uno spunto decisivo per una generalizzazione della tutela INAIL che per il collegamento solo teleologico fra obbligazioni contributive e diritti alle prestazioni potrebbe rendere più semplice una gestione modulare dei rapporti sul versante, appunto, del diritto alle prestazioni e su quello, distinto, dell'obbligazione contributiva. In questa prospettiva proprio la novità del decreto Madia potrebbe fornire, pur nella limitatezza della platea di destinatari, interessanti spunti di riflessione. In realtà, peraltro, la vicenda politica conferma come l'impegno dello stesso legislatore continui a doversi concentrare sull'"esistente", arricchendo le tutele di chi comunque sta o è stato nel sistema con una rincorsa a tappare crepe sempre più vistose del sistema. Ci si propone di discutere di massimi sistemi, di flexisecurity e di promozione del lavoro giovanile. Di abbandono del "welfare all'italiana" ma nei fatti, nel quotidiano, a tutti i livelli di responsabilità si continua a dover parlare di chi il lavoro ce lo ha e non lo vuole/deve/può perdere.

Sul versante della equità e legittimità giuridica, poi, la stessa vicenda fa il paio con la mancata copertura assicurativa INAIL dei VV.FF. e dei militari sulla base, anche per queste categorie, della asserita esistenza di trattamenti alternativi, non inferiori a quelli INAIL. Si tratta di una parità solo enunciata dai difensori della legittimità dell'esclusione, mai dimostrata con il rigore che pure sarebbe stato necessario a fronte della diversità ontologica dei due mondi e delle rispettive tutele garantite per infortuni e infortunati. Non dimostrata, né dimostrabile qualora si eviti di contrapporre all'assicurazione infortuni istituti riguardanti la causa di servizio, comunque insufficienti a garantire l'effettiva corrispondenza.

8. Attenzione alla deriva assistenzialistica che una visione privatistica comporta

Sempre al fine di cogliere la simmetria, pur nella diversità di situazioni, con la scelta politica di utilizzo dello strumento dei Fondi, è bene considerare che la previsione del decreto richiamato all'inizio fa il paio con il riconoscimento di un trattamento ulteriore per superstiti e per vittime dell'amianto e, in definitiva, con

l' "eccezionale" adeguamento dell'indennizzo danno biologico all'andamento dell'indice Istat. In tutte queste vicende, infatti, si mette in discussione, in definitiva, la funzione indennitaria della tutela INAIL, privilegiandone una lettura assistenzialistica di cui detto strumento è l'espressione tipica.

È una fase ondivaga per la generalità delle tutele sociali come emerge da vari spunti di riflessione a cominciare da quello riguardante la contraddizione fra l'evoluzione assistenzialistica in atto, e l'impegno dello stesso legislatore, prima, dell' INAIL, poi, nel restituire sostanza e pienezza alla garanzia di cure e servizi sanitari adeguati nel caso di specie. Proprio quei servizi sanitari di qualità che difficilmente possono essere garantiti, per inciso, nell'ambito privatistico.

Più oltre, le contraddizioni sul versante indennitario finiscono per porsi in controtendenza rispetto alle scelte del T.U. n. 81/2008 e, lette nell'insieme sembrano confermare la crescente presenza di impostazioni politiche volte a ridimensionare la presenza del "pubblico" nel sociale e privilegiare soluzioni che favoriscano lo sviluppo di forme di tutela in libero mercato come è stato per la RCA, come è al momento per la responsabilità dei medici, come non è stato per l'assicurazione casalinghe che ne paga ancora lo scotto¹⁶.

9. La risposta adeguata: un'assicurazione pubblica per il volontariato e un nuovo Testo Unico

Rispetto a questa prospettiva appaiono comprensibili gli interventi estemporanei migliorativi della tutela prevista dal T.U. n. 1124/1965 accomunati da:

- il "restare fuori" dal sistema di detto Testo di cui utilizzano istituti specifici;
- l'impegno di rispettare il criterio di ricondurre i miglioramenti (anche se previsti in provvedimenti di grande apertura, a giudicare dai titoli) alle categorie tipiche del mondo del lavoro.

Così, tenendo conto di queste due linee di "minore resistenza" si può comprendere meglio il motivo della delimitazione del campo dei volontari interessati dalla norma, unici a essere tutelati da INAIL in coerenza con la loro provenien-

¹⁶ Pur senza trascurare i limiti della normativa approvata proprio a fine millennio (e che ha comportato la mancata applicazione per le casalinghe dei nuovi istituti del decreto 38/2000 (a partire dal danno biologico) sicuramente non ha giovato al successo della assicurazione in parola la ostilità del mondo delle assicurazioni private ed anche (incomprensibilmente) di molte associazioni di consumatori ferocemente critiche contro un balzello di 25.000 lire all'anno (12,5 euro. La tutela così è rimasta sbilenca, pur a fronte di un ridotto riferimento al 26% come grado di invalidità, con scarsa partecipazione delle interessate (è diventata nei fatti un'assicurazione volontaria) e scarsa tensione per l'affinamento delle tutele. In modo estemporaneo, così, si è introdotta una tutela per i superstiti che suona beffarda per donne, per lo più, che si pagano da sole il premio (non essendoci evidentemente una azienda familiare che benefici del loro lavoro), che non hanno diritto a prestazioni temporanee, ma hanno la consolazione di sapere che della loro morte beneficeranno soggetti che fino ad allora non ne hanno avvertito la presenza operosa.

za dal mondo del lavoro dipendente dal quale sono “allontanati” con provvidenze che ammortizzino la perdita di retribuzione.

In questo quadro si può cogliere, sul piano più generale, la continuità fra dette scelte (apparentemente) episodiche e asistematiche e le ricorrenti proposte volte a privatizzare l'INAIL o, più oltre, la stessa assicurazione per i rischi professionali sia in ossequio a principi di libera concorrenza, sia, secondo alcuni, per garantire un più efficace contributo dell'assicurazione alla prevenzione¹⁷.

Rispetto a questa situazione ricca di soluzioni estemporanee e spesso emozionali e di prese di posizione suggestive in un clima di ostilità per “il pubblico”, resta determinante, per chi non condivida né le une né le altre, una riforma complessiva dell'assicurazione pubblica che ne ridefinisca i principi ispiratori per conseguenti scelte per contribuzioni e prestazioni e crei una solida continuità “bidirezionale” con il mondo della tutela di salute e sicurezza del lavoro.

Si tratta di un'occasione essenziale, oltretutto, per:

- superare le ricorrenti perplessità che si registrano a fronte di decisioni amministrative o giudiziarie per casi di specie che appaiono non in sintonia con lo sviluppo - nella coscienza sociale e nel diritto vivente - della tutela per infortunati e tecnopatici, pur trovando qua e là appigli in un contesto legislativo ormai disorganico¹⁸;
- poter ricostruire l'intero sistema pubblicistico in modo ordinato e coerente sulla base delle attese della collettività, delle aziende e dei lavoratori esposti ai rischi da lavoro¹⁹ ai quali proprio nel rispetto dell'auspicata “flexisecurity” si dovrebbe garantire, per cominciare²⁰, una tutela sociale, previdenziale e assicurativa identica quale che sia il settore di occupazione.

In questo modo si avrebbe un luogo “naturale” per una ordinata e piena tutela di tutti coloro che operano nella produzione di beni e servizi (da quelli nella classica fabbrica a quelli per la famiglia) a prescindere dalla natura del rapporto in base

¹⁷ Pur in sordina, il tema continua ad essere all'attenzione della pubblicistica specializzata con valutazioni di vario genere ed orientamenti spesso bipartisan per i quali si v. il nostro *Privatizzazione Inail e riforma dell'assicurazione infortuni* in RIMP, 2012 e, nel merito DE FELICE, *Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: una liberalizzazione che non si può fare* in <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-13/assicurazione-contro-infortuni-lavoro-liberalizzazione-che-non-si-puo-fare—114410.shtml?uuid=ABMTgLp>

¹⁸ V. da ultimo, il nostro *Infortunio sul lavoro e matita. Spunti di riflessione per un nuovo T.U. dell'assicurazione infortuni sul lavoro*.

¹⁹ Sul tema v. il nostro *Considerazioni per una riforma dell'assicurazione infortuni sul lavoro fra razionalizzazione ed evoluzione*, Quaderno di RIMP, 2009, per l'accento propositivo alle diverse opzioni utilizzabili quale ipotesi ricostruttiva globale e, quindi, per una riforma organica dell'assicurazione.

²⁰ Per evitare, ad esempio, che riforme strutturali della P.A. si scontrino con la circostanza che interi comparti sono gestiti, per la previdenza, da regole diverse da quella dell'AGO con gravi disagi per i lavoratori interessati.

al quale si ritengono e sono obbligati a farlo. Sarebbe possibile, così, riordinare alla radice le tutele dei volontari per i quali, peraltro, considerate le difficoltà della riforma generale, già oggi sussistono, comunque, le condizioni per ricondurre la tutela nell'assicurazione generale INAIL²¹ con gli aggiustamenti resi necessari dalla (eventuale) tipicità della prestazione resa²².

Proprio la tipicità e, spesso, la frammentarietà di situazioni che coesistono nel volontariato potrebbe anzi costituire terreno ideale per valorizzare una disciplina omogenea e lineare del rapporto fra l'ente e il "lavoratore", modulando in corrispondenza la disciplina dei rapporti fra l'ente e i soggetti obbligati per il finanziamento. Si potrebbe andare oltre il riordino della assicurazione infortuni pubblica, sfruttando le esperienze acquisite con l'attuale sistema di tutela e finanziamento privato - riferito sia ai danni da infortunio sia alla responsabilità civile - e sperimentando sul campo nuovi strumenti di tutela che garantiscano un adeguato equilibrio fra pubblico e privato, quale espressione organizzativa e gestionale del rapporto che va consolidandosi fra l'assicurazione pubblica - tendenzialmente accoppiata con l'esonero dalla responsabilità civile - e l'assicurazione privata che "va al traino di detta responsabilità".

In questo modo si potrebbe ricostruire il Welfare italiano come sistema misto (grazie anche al crescente successo del welfare contrattuale della bilateralità) nel quale ciascuna componente possa trovare specifica collocazione con reciproca modularità, garantendo alla persona tutela adeguata con una tutela che punti a differenziarsi, nelle sue componenti interne, per poste di danno e poste riferite al "quantum"²³.

RIASSUNTO

L'Autore prende spunto da una norma del Decreto Madia per ripercorrere il tema della tutela per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali di persone che, in quanto operano come volontari, sono assicurate presso compagnie assicurative private. Sottolinea, così, l'irrazionalità di tale soluzione preferita all'epoca alla riconduzione di tali soggetti nell'alveo dell'assicurazione gestita da INAIL, solo tendenzialmente riconosciuta come generale. Richiama, nell'occasione, la temati-

²¹ Diversamente da quanto avviene per la previdenza pensionistica, per la quale l'assicurazione gestita dall'INPS è l'assicurazione generale obbligatoria, legittimata salvo espressa esclusione con fondi sostitutivi o integrativi, per i rischi professionali manca una corrispondente assicurazione generale (competente comunque, salvo espressa esclusione, e la generalizzazione resta obiettivo di un percorso di ampliamento per addizione).

²² Il tema è stato oggetto di una recente riconsiderazione nella circolare INAIL 57 del 2004 in <http://www.puntotiscuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/lavoratori-C-73/lavoratori-part-time-assicurazione-infortuni-AR-4347/>

²³ Sul punto v. BUSNELLI, COMANDE, *L'assicurazione fra codice civile e nuove esigenze con stralci in* http://books.google.it/books?id=9Efu3WsJGEkC&pg=PA187&lpg=PA187&dq=assicurazioni+sociali+e+volontariato&source=bl&ots=ykxR46A9n2&sig=nQjeZhqJAE43T11Tali55xvpyq8&hl=it&sa=X&ei=NottVMfiGYL4ygP_-

ca del lavoro volontario collocato con difficoltà e incertezza nell'alveo del "lavoro" costituzionalmente garantito: - sul versante della tutela prevenzionale del decreto n. 81/2008, su quello della tutela indennitaria. Conclude sottolineando come la via maestra per risolvere questa come altre anomalie del sistema sia quella di una riforma complessiva del T.U. n. 1124 del 1965 dove ricondurre a una logica unitaria e coerente, nelle sue traduzioni, e operativa l'intero panorama di norme che continuano a riproporsi al di fuori del predetto sistema generale.

SUMMARY

The author was inspired by a provision of the Madia Decree to retrace the issue of protection of individuals from accidents at work and occupational diseases, as the ones working as volunteers are insured by private insurance companies. The author thus, stresses the irrationality of this preferred solution at the time of renewal of such subjects in terms of insurance managed by Inail, basically recognized as general insurance. On the occasion, the theme of voluntary work, carried out with difficulty and uncertainty in the channel of constitutionally guaranteed "work" must be recalled:- on the protection indemnity, as elaborated in Decree 81/2008. The author concluded by stressing that the main way to solve this and other abnormalities of the system is a comprehensive reform of the Consolidated Law 1124 of 1965 where due to a unitary logic and coherent translations, the entire spectrum of operational standards continue to recur outside the overall systemic predictions.

#diamociunamano, come Inail assicura il volontariato

Con il Decreto legge n. 90/2014 (convertito dalla Legge n. 114/2014) nasce l'assicurazione INAIL per la tutela delle prestazioni di volontariato rese dai soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali. Ad attivare la copertura assicurativa sono le organizzazioni del terzo settore promotrici dei progetti di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali.

L'art. 12 del decreto istituisce, in via sperimentale per il biennio 2014/2015, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un *Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni*. Le modalità di attuazione disciplinate con il decreto ministeriale n. 22 dicembre 2014 prevedono che la copertura assicurativa operi in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla legge, nonché nei limiti della dotazione finanziaria dell'apposito Fondo.

Tutte le informazioni necessarie all'attivazione sono contenute nella sezione del portale Inail dedicata all'iniziativa.